

STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E DEL LAVORO  
**Barea Canal Bares**  
PROFESSIONISTI ASSOCIATI

---

Dott. Paolo Barea	Commercialista
Dott. Alessandro Bares	Commercialista
Dott. Aldo Canal	Commercialista
Dott. Paolo Nalon	Commercialista
Dott. Paolo Zanatta	Commercialista
Dott. Gianalberto Fiorot	Consulente del lavoro

Venezia-Mestre, 29 ottobre 2014

**CIRCOLARE PER I CLIENTI**

Spett.li

***Ditte clienti***

**Loro indirizzi**

n. pagine 2

**NUOVI CHIARIMENTI RELATIVI ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE DEI VEICOLI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO**

Con la circolare 23743 del 27/10/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito nuovi chiarimenti applicativi con riferimento ai veicoli concessi in comodato e al connesso obbligo di comunicare la temporanea utilizzazione dei veicoli da parte di soggetti diversi dall'intestatario.

In particolare ha specificato che:

1. l'obbligo della comunicazione è subordinato all'utilizzo dei veicoli per un periodo superiore a **30 giorni "naturali e consecutivi"** da parte di soggetti diversi dall'intestatario;
2. l'annotazione temporanea presuppone l'uso **esclusivo e personale** del veicolo in capo all'utilizzatore.

Con particolare riferimento ai **veicoli aziendali** concessi in comodato gratuito ai dipendenti, la circolare ha **escluso** dall'obbligo di comunicazione i seguenti casi:

1. utilizzo di **veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe-benefit"**, retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di

lavoro sia per esigenze private; in tal caso, infatti, non sussiste un rapporto di comodato, venendo meno il carattere della gratuità (dal punto di vista fiscale vi rientrano gli autoveicoli in uso promiscuo con benefit esposto in busta paga): ;

2. **utilizzo promiscuo di veicoli aziendali al di fuori dei casi di "fringe benefit"**, es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero; il tal caso, infatti, viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo (dal punto di vista fiscale vi rientrano gli autoveicoli in uso promiscuo con fatturazione del relativo corrispettivo);
3. **l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale**; in tal caso, infatti, non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.

Ai fini della comunicazione in oggetto, la circolare ministeriale assimila ai "dipendenti" i **soci, gli amministratori e i collaboratori dell'azienda, per i quali valgono pertanto i medesimi casi di esclusione dalla comunicazione.**

Cordiali saluti